

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'Artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile.

TRA

Il Consorzio Culturale del Monfalconese, con sede legale in Ronchi dei Legionari (Go), Piazza dell'Unità 24, di seguito denominato "CCM", rappresentato da.....(*nome del dirigente e tutti i suoi dati*).

E

il/la Sig/Sig.ra(*nome del collaboratore e suoi dati*), di seguito indicato/a come "collaboratore",

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Oggetto dell'incarico:

1. Il CCM affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti: INCARICO DI SEGRETARIO con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In particolare l'incaricato parteciperà con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea del CCM e ne curerà la verbalizzazione; esprimerà il parere in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi; potrà rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

ART.2

Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del CCM, secondo le direttive e le indicazioni

programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.

3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

ART.3

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART.4

Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha decorrenza dal.....e durata fino al.....con possibilità di proroga sulla base delle necessità del CCM.

ART.5

Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, il CCM corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo annuale di euro 3.000 (tremila) comprensivi di ogni ritenuta di legge (e non soggetto a iva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72). Acconti di detto importo vengono corrisposti al collaboratore in rate mensili.

2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

ART.6

Rimborso delle spese di trasferta

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio di competenza del CCM (Mandamento Monfalconese), per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate, nel limite dell'importo autorizzato, previa presentazione di documenti giustificativi.

ART.7

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- a. Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- b. D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
- c. Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- d. Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- e. in caso di infortunio, fino a guarigione ;
- f. in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- g. in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

ART.8

Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune.

2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 30 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 9
Diritti sindacali

1.I collaboratori hanno diritto a partecipare a tre assemblee sindacali annue, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del Protocollo d'intesa del 28/04/04, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti dell'ente.

2.L'esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente.

3.Viene messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS..

IL COLLABORATORE

IL CCM

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cc. le parti approvano espressamente le clausole contrattuali di cui agli artt. 7 e 8.

IL COLLABORATORE

IL CCM

Il collaboratore....., nato a

il giorno..... e residente in via/ piazza.....Comune di

autorizza

il Consorzio Culturale del Monfalconese al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il collaboratore

Il responsabile del Servizio _____